rare ai dannosi effetti della prescrizione dei biglietti consorziali. »

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, *ministro delle finanze*, interim *del tesoro*. Io non so bene a che miri l'interrogazione dell'onorevole Ruggieri, e se si tratti di biglietti già prescritti, o di quelli in corso di prescrizione. Sarebbero due le categorie dei biglietti già prescritti: i biglietti provvisoriamente consorziali che rimasero prescritti nel 1886, per effetto dell'articolo 7 della legge per l'abolizione del corso forzoso del 1881; e in secondo luogo i biglietti consorziali e già consorziali da mezza lira, da due lire, da venti, da 250 e da 1000 lire che rimasero prescritti nell'aprile 1893, in forza dell'articolo 8 della stessa legge del 1881. Queste sono prescrizioni già avvenute, riguardo alle quali non c'è più niente da fare. Poi c'è un'altra prescrizione di biglietti consorziali, che è in corso, ed è quella dei biglietti da lire 5 e da lire 10, riguardo ai quali la dizione dell'articolo 8 della legge del 1881 non essendo chiara, fu presentato dall'onorevole Grimaldi un disegno di legge per stabilirne la prescrizione al 30 giugno 1894.

Il Decreto 21 febbraio 1894, da convertirsi in legge, che sta ora dinanzi alla Camera, all'articolo 11 riproduce il termine fissato dal disegno di legge dell'onorevole Grimaldi, ossia il 30 giugno 1894, per la prescrizione degli ultimi biglietti consorziali da lire 5 e da lire 10.

La Commissione dei 15, che esaminò i provvedimenti, ha proposto di estendere questo termine al 1° ottobre 1894; e per parte mia non avrei difficoltà ad accettare il nuovo termine proposto dalla Commissione. Ma ad ogni modo, di questo mi pare sarebbe opportuno il discorrere, quando si discuterà l'articolo relativo della legge pei provvedimenti finanziari.

Altro non saprei rispondere all'onorevole Ruggieri. Una data fissa per queste prescrizioni ci vuole. Se per inavvertenza o per disgrazia, biglietti antichi, non presentati al cambio, sono rimasti prescritti, io non saprei che farci. Fu data sempre dall'amministrazione la massima pubblicità alle relative disposizioni di legge. E, appena pubblicato il Decreto del 21 febbraio per le prescrizioni in corso, furono fatti subito i *fac-simile* dei biglietti che anderanno prescritti col 30 giugno e furono distribuiti ed impartite le istruzioni dappertutto.

Posso impegnarmi ad estendere quanto più possibile questa pubblicità.

L'avviso stato distribuito dichiara che questi biglietti saranno prescritti col 30 giugno 1894; ma il termine più breve non nuoce, anzi stimola a presentarli con sollecitudine al cambio.

Altro non posso dire e spero che l'onorevole Ruggieri si dichiari sodisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggieri Giuseppe.

Ruggieri Giuseppe. Io prenderò le mosse dalla dichiarazione dell'onorevole ministro che dice che dinanzi a noi c'è una legge, la quale si trascina a furia di proroghe di anno in anno, alla data del 30 giugno di ogni anno; è necessaria questa nuova legge per interpretare quella del 1881; sempre così: leggi indovinello, leggi sciarada, come tante ne abbiamo!

Io non avrei nessuna difficoltà di accettare la preghiera del ministro di rimandare la questione ad un'occasione più opportuna, che potrebbe essere quando verrà proposto alla Camera una proroga per il cambio solo dei biglietti consorziali da 5 e 10 lire.

Ma oramai sono avvenuti tanti di quei casi deplorevoli, che sento il bisogno di elevare la voce a favore di una interpretazione, che, se non sarà strettamente legale, sarà per lo meno equa ed opportuna.

Io ricordo a me stesso che nella legge del 1881, l'articolo 17 dice così:

« Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti dei sei Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale. »

Per me, questa è la base; questo è l'articolo che invoco.

L'onorevole ministro del tesoro sa che con l'articolo 8 si fermavano i termini per la prescrizione dei biglietti consorziali: per i primi cinque anni, si dichiaravano legali ed avevano corso legale, nel secondo quinquennio si facoltavano coloro che li avessero avuti in possesso di cambiarli in moneta metallica.

Altra ironia, onorevole ministro! Dica un po', quando mai le casse dello Stato furono pronte a cavare via i quattrini, i marenghi, i 20 franchi che furono come una aurea visione soltanto e che passarono per l'Italia